



# R.C. Prodotti

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA PRODOTTI DIFETTOSI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**  
ASSICURAZIONI  
TOGETHER MORE **130'**

## R.C. PRODOTTI

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello RCG55181 – Ed. 01/2019



---

GLOSSARIO	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. PRODOTTI	Pag.	6
NORME SPECIALI	Pag.	10
NORME AGGIUNTIVE	Pag.	12

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **DANNO**

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

### **FATTURATO**

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

### **PARTI**

Il Contraente e la Società.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **SCOPERTO**

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

### **SINISTRO (CLAIMS MADE)**

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

### **SOCIETÀ**

Italiana Assicurazioni S.p.A..



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### ART. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

### ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### ART. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).**

**La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### ART. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei 5 cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;  
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

#### **ART. 8 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 9 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

#### **ART. 10 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

### ART. 12 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – **per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore** – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti.

L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da:

- errata concezione e/o progettazione;
- errato imballaggio e/o conservazione;
- errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
- prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'Assicurato;
- prodotti in prova o in visione.

La garanzia comprende inoltre, **nei limiti di risarcimento e con gli scoperti indicati all'Art. 15:**

- a) i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza;
- b) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza**, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- c) i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti (quale ad esempio tintura, conciatura, verniciatura) provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato;
- d) i danni provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza, **semprechè tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.**

### ART. 13 – MASSIMALE

Il massimale indicato nella scheda di polizza sotto la dicitura "MASSIMALE PER SINISTRO, PER ANNO ASSICURATIVO E PER SINISTRI IN SERIE" rappresenta il massimo esborso della Società:

- per ogni richiesta di risarcimento;
- per più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da questi alla Società in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;
- per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.

### ART. 14 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta, e da questi alla Società, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti descritti in polizza.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## ART. 15 – LIMITI DI RISARCIMENTO-SCOPERTI

### a) LIMITI

A parziale deroga dell'Art. 13, per le tipologie di danno di seguito indicate la garanzia è prestata con i seguenti limiti di massimo risarcimento per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie:

- per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività (Art. 12, lett. b): limite di massimo risarcimento pari al 10% del massimale indicato nella scheda di polizza;
- per danni materiali e diretti che i prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato (salvo quanto previsto alla Norma Speciale 7): limite di massimo risarcimento pari al 50% del massimale indicato nella scheda di polizza;
- per danni da inquinamento accidentale (Art. 12, lett. d): limite di massimo risarcimento pari ad € 300.000.

### b) SCOPERTI

Su tutti i danni, salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni sotto indicate o dalle Norme Aggiuntive o Speciali, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella scheda di polizza.

Per danni arrecati ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza, si applica invece uno scoperto del 20% con i minimi e i massimi indicati nella scheda anzidetta.

## ART. 16 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) le spese di rimpiazzo/sostituzione e le spese di riparazione dei prodotti o di loro parti;
- b) il controvalore dei prodotti indicati nella scheda di polizza;
- c) le spese e gli oneri per la selezione, il ritiro dal mercato, l'immagazzinaggio, lo smaltimento e la distruzione dei prodotti;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- f) le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- g) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- i) i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- j) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- k) i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- l) i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato al momento della stipula del contratto d'assicurazione;
- m) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- n) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, salvo quanto previsto dall'Art. 12, lett. d).



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

#### ART. 17 – PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI”

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile.

#### ART. 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., CANADA e MESSICO) e per i danni ovunque verificatisi.

#### ART. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

- a) Qualora il premio sia **convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (fatturato, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
- b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
  - del fatturato (esclusa l'I.V.A.);
  - degli altri elementi variabili previsti in polizza.

**Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società** sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.** **La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.**

- c) **Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione** fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

**Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi** relativi alla regolazione del premio, **la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

**Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato (esclusa I.V.A.), il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.**

- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

#### **ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 21 – RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE**

Qualora non sia richiamata nella scheda di polizza la relativa Norma Aggiuntiva, la garanzia non comprende:

- a) le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente e direttamente danneggiato, ma comunque rivelatosi inutilizzabile, a causa di un difetto del prodotto indicato nella scheda di polizza;
- b) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore.

#### **ART. 22 – EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE**

Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società per il medesimo rischio, le Parti si danno atto che, per tale sinistro, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME SPECIALI

(sempre operanti qualora l'assicurazione sia riferita ai prodotti sottoindicati)

### 1 - APPARECCHI ELETTROMEDICALI

L'assicurazione comprende i danni causati da raggi X e da radiazioni ionizzanti in genere.

### 2 - BOMBOLE, CISTERNE, SERBATOI, CONTAINER, CONTENITORI E IMBALLAGGI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

**Tale garanzia è prestata entro un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie.**

### 3 - ESTINTORI, APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da incendio conseguenti a difetto del prodotto indicato nella scheda di polizza e **sempreché il difetto stesso non sia imputabile a vizio di manutenzione.**

**Tale garanzia è prestata nei seguenti termini:**

- **relativamente ai danni a cose, limite di massimo risarcimento per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie pari ad € 300.000;**
- **scoperto per i danni a cose del 20%.**

### 4 - VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERANTI, CELLE FRIGORIFERE

L'assicurazione comprende i danni da mancato freddo.

**Tale garanzia è prestata entro un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie.**

### 5 - TURACCIOLI E TAPPI

L'assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

**Tale garanzia è prestata entro un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie.**

### 6 - IMPERMEABILIZZANTI

**Limitatamente ai danneggiamenti a cose conseguenti a difetto di impermeabilizzazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della stessa purché i prodotti siano stati consegnati a terzi entro i due anni antecedenti l'inizio dell'assicurazione e purché i sinistri si siano verificati non oltre 5 anni dalla posa in opera (fermo quanto previsto all'Art. 14).**

**Per tale garanzia lo scoperto indicato in polizza opera con un minimo di € 5.000 (fermo quanto diversamente disposto per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada, Messico).**

### 7 - VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, SMALTI, STUCCHI, COLORANTI, DETERGENTI, LUBRIFICANTI, ANTICONGELANTI E PRODOTTI CHIMICI IN GENERE

**Fermo quanto disposto dall'Art. 12 ed a parziale deroga dell'Art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione, relativamente alle cose trattate o ai prodotti complessi di cui i prodotti descritti in polizza entrino a far parte, la garanzia è prestata nei seguenti termini:**

- **limite di massimo risarcimento pari ad € 30.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;**
- **scoperto del 10%.**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 8 - APPARECCHIATURE E IMPIANTI D'ALLARME/ANTIFURTO, CASSEFORTI, SERRATURE, PORTE BLINDATE E SIMILI**  
L'assicurazione non comprende i danni da furto e/o da mancata/errata segnalazione di allarme.
- 9 - SEMENTI**  
L'assicurazione non comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi.
- 10 - PRODOTTI DESTINATI AL SETTORE DELL'EDILIZIA**  
L'assicurazione non comprende i danni provocati o derivanti, in qualunque modo, da muffe, funghi, spore, fermenti o biocontaminanti in genere.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate)

### A) DANNI CONSEGUENTI AD INUTILIZZABILITÀ DEL PRODOTTO COMPLESSO

A parziale deroga degli artt. 12 e 21, lett. a), qualora il prodotto indicato nella scheda di polizza sia utilizzato quale componente di un prodotto complesso, l'assicurazione comprende:

– il costo (al netto di eventuali recuperi) sostenuto da terzi per la produzione del prodotto complesso rivelatosi inutilizzabile, non materialmente e direttamente danneggiato, a causa di un vizio del componente stesso

oppure, se inferiore

– il costo sostenuto da terzi per la sostituzione del componente difettoso.

**S'intende comunque escluso il controvalore del prodotto indicato nella scheda di polizza.**

**Questa specifica estensione di garanzia viene prestata nei seguenti termini:**

– **limite di massimo risarcimento pari ad € 50.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;**

– **scoperto del 20%.**

### B) DANNI DA DIFETTO DI INSTALLAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 21, lett. b), la garanzia comprende i danni verificatisi dopo l'installazione o la manutenzione, effettuata dall'Assicurato, dei prodotti indicati nella scheda di polizza e derivanti da difettosa esecuzione dell'installazione o manutenzione stessa, **purché i danni si siano verificati dopo la data di effetto della presente polizza e non oltre due anni dalla fine dei lavori, fermo quanto previsto dall'Art. 14.**

Per le installazioni e manutenzioni che richiedono un'esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si terrà conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa utilizzabile.

### C) ESTENSIONE U.S.A./CANADA/MESSICO

A parziale deroga degli artt. 14 e 18, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati in U.S.A., CANADA e MESSICO e per i danni ovunque verificatisi.

**Questa specifica estensione di garanzia vale esclusivamente:**

– **per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società le quali prevedessero già l'operatività per l'esportazione in U.S.A., Canada e Messico per gli stessi prodotti assicurati con la presente polizza**

**e comunque**

– **per i danni la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta all'Assicurato nello stesso periodo.**

**Tale estensione è operante con gli scoperti indicati nella scheda di polizza per sinistri verificatisi in U.S.A., Canada, Messico.**

**Le Parti hanno la facoltà, ad ogni scadenza anniversaria di polizza, di recedere dalla presente estensione di garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## **D) GARANZIA PER VENDITORI E DISTRIBUTORI IN U.S.A., CANADA, MESSICO (VENDOR'S LIABILITY)**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante alle ditte indicate nella scheda di polizza unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli U.S.A., Canada e Messico di prodotti indicati nel suddetto modello per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore.

**Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:**

- a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;**
- b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore;**
- c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti;**
- d) da reimpallaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimpallato nel contenitore originale;**
- e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto;**
- f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.**

**Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.**

**Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.**

**Questa specifica estensione di garanzia viene prestata nei seguenti termini:**

- limite di massimo risarcimento pari al 30% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e sinistri in serie con il massimo di € 500.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;**
- scoperti previsti nella scheda di polizza per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada, Messico.**

## **VENDOR'S LIABILITY (ENGLISH VERSION)**

The policy is extended to cover third party liability attributable to the insured firms named in policy (hereinafter referred to as "vendor") but only with respect to their capacity of dealer or vendor in the U.S.A., Canada and Mexico territories and possessions of the product named in this policy.

The insurance with respect to the vendors does not apply to property damages arising from:

- a) Any kind of distribution or sale different from those authorized by the insured;
- b) Any intentional change or alteration of the products' state intentionally made by the vendors;
- c) Any failure to make inspections, tests or servicing which the vendor has engaged to make, or normally is obliged to make, in the usual course of business, in connection with distribution or sale of the products;
- d) Repacking of the product unless it has been unpacked only for inspection, demonstration, change of elements, on demand of the manufacturer, and then repacked in the original container;
- e) Any kind of demonstration, installation, adjustment or services operations, except for those operations carried out in the vendor's storehouse in connection with the sale of the product;
- f) Products which have been labelled, relabelled or used by or on behalf of the vendor, as container, parts or components of any other thing or substance.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

Natural and legal persons from whom the vendor or the manufacturer has bought products or their ingredients, or components or container which are employed for transport or holding of the same product, cannot be considered as third parties.

In no case shall this insurance cover damages for over than the sum insured with this policy which remains one, even in the presence of joint liability between the insured manufacturer and or the vendors.

This warranty is given at the following terms:

- indemnisation limit of 30% of the underwriting limit any one claim, any one year and serial claims to a maximum amount of € 500.000 any one claim, any one year and serial claims;
- deductibles as in the policy wording Mod. RCG55180 for claims happened in U.S.A., Canada and Mexico.

Important notice:

**The English translation, provided for the convenience of the named insured, does not form part of the contract which is governed by and interpreted in accordance with the Italian text unless it is specifically endorsed herein to the contrary.**

# BENVENUTI IN ITALIANA

## 800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. RCG55181

 **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it) - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.